



**COMUNICATO UFFICIALE N. 4/L  
DEL 1° LUGLIO 2009**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

4/13

**REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO "D. BERRETTI " 2009 – 2010**

art. 1 - **ORGANIZZAZIONE** - La Lega Italiana Calcio Professionistico organizza per la stagione sportiva 2009-2010 la 44<sup>a</sup> edizione del Campionato Nazionale "D.Berretti", con la partecipazione obbligatoria delle società di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione.

Il Consiglio Direttivo di Lega consente la partecipazione alle società di Serie "A" e "B", che ne facciano richiesta, previa autorizzazione della loro Lega di appartenenza.

L'inizio del Campionato è fissato per **Sabato 26 Settembre 2009**

art. 2 - **GIORNATA DI GARA** – Le gare della prima fase saranno disputate nella giornata di **Sabato** con l'orario ufficiale previsto dai calendari della Lega Italiana Calcio Professionistico.

art. 3 - **DURATA DELLE GARE** - Le gare del Campionato avranno la durata di 90 minuti, in due tempi di 45'.

art. 4 - **ORDINAMENTO DEL CAMPIONATO** - Il Campionato Nazionale "D.Berretti" sarà organizzato sulla base di più gironi formati con il rispetto, nel limite del possibile, del carattere di viciniorità.

Avrà svolgimento con gare di andata e ritorno secondo le norme vigenti.

**La Fase Finale sarà disputata separatamente per le società di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> Divisione ed una per le società di Serie A-B tra le squadre meglio classificate di ciascun girone eliminatorio, secondo le norme che verranno successivamente stabilite, in relazione all'organico e di conseguenza alla formazione dei gironi.**

Per designare le società ammesse alla Fase Finale si terrà conto dei punti in classifica complessivamente acquisiti nel girone eliminatorio.

**In caso di parità di punteggio, fra due o più squadre nella Fase Eliminatoria, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine:**

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;

b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;

- c) della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- d) della differenza tra le reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- e) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- f) del sorteggio.

art.5 - **PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI** - Possono partecipare al Campionato "D.Berretti", qualunque sia il tipo di tesseramento ed indipendentemente dall'attività svolta in altre manifestazioni ufficiali, in deroga a quanto previsto dall'art. 34 n. 1 N.O.I.F.:

a) i calciatori nati dal **1° Gennaio 1990** in poi, e che abbiano, comunque, compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 n. 3 delle N.O.I.F., non essendo il Campionato "D.Berretti" una competizione riservata esclusivamente ai giovani calciatori.

b) in ogni gara del Campionato della Fase Eliminatoria possono, inoltre, essere impiegati **DUE calciatori "fuori quota", senza alcun limite di età.**

Tale norma non si applica nelle gare della Fase Finale, nella quale i **DUE calciatori "fuori quota"** dovranno essere della classe **1989**.

art.6 - **SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI** - Potranno essere sostituiti TRE calciatori per ogni squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Prima dell' inizio di ogni gara le società devono presentare all' arbitro un elenco massimo di 18 calciatori, dei quali undici inizieranno la gara ed i rimanenti saranno designati quali riserve.

I numeri delle maglie dei calciatori dovranno corrispondere a quelli indicati sugli elenchi di gara consegnati all'arbitro.

Tutti i calciatori devono essere identificati dall'arbitro prima di essere ammessi nel recinto di gioco.

I calciatori espulsi non possono essere sostituiti con quelli di riserva.

art.7 - **DISCIPLINA** - I giudizi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva riferendosi alle gare del Campionato saranno svolti dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega.

L'efficacia delle sanzioni disciplinari irrogate per infrazioni riferite alle gare del Campionato "D.Berretti" è regolata dal Codice di Giustizia Sportiva.

In relazione al disposto di cui al punto 9 dell'art. 19 del C.G.S., la successione ed il computo delle ammonizioni inflitte nelle gare del Campionato "D.Berretti" seguiranno iter autonomo dalle ammonizioni inflitte in altre manifestazioni ufficiali di Lega.

art. 8 - **DICHIARAZIONE DI RINUNCIA** - La società che intende rinunciare alla disputa di una gara deve darne comunicazione alla Lega Italiana Calcio Professionistico ed all'altra società, a mezzo telegramma o telefax almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la gara. La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre le conseguenze sportive previste dall'art. 53 N.O.I.F., il pagamento delle seguenti sanzioni:  
1^ rinuncia € 1.000,00; 2^ rinuncia € 2.000,00; 3^ rinuncia € 4.000,00. Per ulteriori rinunce vengono applicate le norme previste dall'art. 53 N.O.I.F. 4^ rinuncia € 10.000,00, con esclusione dal Campionato "D.Berretti".

La società che rinuncia ad una gara esterna dovrà inoltre corrispondere alla società avversaria l'indennizzo fisso di € 500,00, oltre al rimborso delle spese di organizzazione in caso di rinuncia non dichiarata nei termini o di mancata presentazione della squadra in campo.

art. 9 - **SGOMBERO DELLA NEVE** - Le società **non** sono tenute allo sgombero della neve caduta sui campi di gioco.

art.10 - **INDENNIZZI GARA** - Le società **non** sono tenute a versare alcun indennizzo di gara alle società ospitate.

art.11 - **UFFICIALI DI GARA** - La Lega Italiana Calcio Professionistico provvederà a far designare gli arbitri e gli assistenti dell'arbitro.

art.12 - **ASSISTENZA MEDICA** - **Le società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare a ciascuna gara un loro medico sociale ed un massaggiatore** che possano contemporaneamente essere utilizzati sia dalla squadra ospitante, sia dalla squadra ospitata.

art.13 - **SOSTITUZIONE DELLE MAGLIE** La società **ospitante** ha l'obbligo di sostituire le maglie dei propri calciatori, qualora le stesse siano di colore confondibile con quelle della società ospitata.

art.14 - **CAMPO DI GIOCO** – Le società dovranno indicare il campo di gioco principale ed uno sussidiario, entrambi con relativo verbale di omologazione rilasciato dalle competenti autorità. Le dimensioni minime dei campi di giuoco sono fissate in mt. 100 x 60.

art.15 - **NORME REGOLAMENTARI** - Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.(N.O.I.F.), del C.G.S. ed il Regolamento di Lega, nonché le norme tecniche previste dalle "Regole del gioco e decisioni ufficiali" attualmente in vigore.

art.16 - **PALLONE UFFICIALE**

In tutte le gare del Campionato Nazionale "D.Berretti" 2009-2010 dovrà essere utilizzato esclusivamente il pallone ufficiale della Lega Pro.

art.17 - **PREMI** – La società prima classificata riceverà il Trofeo "Dante Berretti" definitivo e n. 25 medaglie in oro per i calciatori ed i tecnici della squadra.

Inoltre, la società vincitrice della Finale di 1<sup>^</sup> e 2<sup>^</sup> Divisione riceverà la Coppa "A.Clemente".

La società seconda classificata riceverà una coppa e n. 25 medaglie in argento per i calciatori ed i tecnici della squadra.

**Pubblicato in Firenze il 1° Luglio 2009**

IL SEGRETARIO  
Dr.ssa Marinella Conigliaro

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli